



Comune di
Chiaravalle

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- del Tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

CAPITOLO A - Disciplina Generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

CAPITOLO B - Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria)

CAPITOLO C - Regolamento TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

CAPITOLO D - Regolamento TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO A

Disciplina generale IUC

- Art. 1A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3A - Dichiarazione
- Art. 4A - Modalità di versamento, relative scadenze e provvedimenti in caso di eventi calamitosi
- Art. 5A - Accertamento
- Art. 6A - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 7A - Importi minimi
- Art. 8A - Detrazioni incentivanti per nuove assunzioni e nuove imprese
- Art. 9A - Entrata in vigore

CAPITOLO B

Imposta Municipale Propria (IMU)

- Art. 1B - Oggetto
- Art. 2B - Funzionario responsabile
- Art. 3B - Presupposto dell'imposta
- Art. 4B - Aliquote e detrazioni di imposta
- Art. 5B - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.
- Art. 6B - Aree fabbricabili
- Art. 7B - Esenzioni ed esclusioni
- Art. 8B - Riduzioni
- Art. 9B - Modalità di versamento

CAPITOLO C

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

- Art. 1C - Oggetto
- Art. 2C - Presupposto del Tributo
- Art. 3C - Soggetti Passivi
- Art. 4C - Base Imponibile
- Art. 5C - Aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni
- Art. 6C - Servizi Indivisibili
- Art. 7C - Modalità di versamento

CAPITOLO D

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - TARI

- Art. 1D - Oggetto
- Art. 2D - Presupposto
- Art. 3D - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4D - Soggetti passivi
- Art. 5D - locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti.
- Art. 6D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati.
- Art. 7D - Produzione di rifiuti assimilati agli urbani.
- Art. 8D - Determinazione della base imponibile
- Art. 9D - Determinazione delle tariffe del tributo e classificazione dei locali e delle aree scoperte
- Art. 10D - Riduzioni
- Art. 11D - Dichiarazione di inizio, decorrenza, variazione e cessazione
- Art. 12D - Versamenti
- Art. 13D - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1A – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3A – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili, dei locali e delle aree assoggettabili ai tributi, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va sempre presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire maggiori informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali e il numero civico di ubicazione dell'immobile.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate, accertate o comunque già consolidate per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sempreché non siano intervenute variazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) valgono come riferimento per l'IMU, sempreché non siano intervenute variazioni.
6. La dichiarazione IUC può essere consegnata direttamente alla sede comunale, oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o mediante posta elettronica ordinaria o certificata (PEC).

Art. 4A – Modalità di versamento, relative scadenze e provvedimenti in caso di eventi calamitosi

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E'

comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, oppure, se diversa, entro la scadenza fissata per la prima rata.

3. In caso di calamità naturali od eventi di natura straordinaria, la Giunta può valutare la possibilità di differire le scadenze per il versamento o adottare i relativi provvedimenti, precisando gli ambiti di applicazione degli stessi.

Art. 5A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471 .
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, dovuti come per legge.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n.296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato tramite i messi notificatori comunali o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni .
7. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 6A – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n° 14 del 30/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa l'applicazione della TARES di cui al regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 29 marzo 2013 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 10/09/2013.
3. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/199, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 7A – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto uguale o inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto per ogni singolo tributo, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8A – Detrazioni incentivanti per nuove assunzioni e nuove imprese.

1. Al fine di incentivare l'apertura di nuove imprese o attività fiscalmente rilevanti o nuove assunzioni di lavoratori dipendenti e con l'obiettivo di azzerare l'onere per il pagamento dell'Imposta Unica Comunale, sono riconosciute all'imprenditore, per un periodo massimo di tre anni e per un massimo di mille euro annuali, detrazioni sull'IMU, sulla TASI e sulla TARI, per gli immobili, aree e locali ove si svolge l'attività imprenditoriale.
2. Le detrazioni di cui al comma precedente debbono essere utilizzate prioritariamente per il calcolo dell'IMU e/o della TASI e, per la parte residuale, per la TARI. Alla copertura del mancato gettito della TARI derivante dal presente articolo si provvede con fondi del Bilancio comunale non finanziati dal tributo comunale sui rifiuti.
3. Per poter fruire dei benefici del presente articolo, l'inizio dell'attività o dell'assunzione di almeno un lavoratore con impegno orario non inferiore a 30 ore settimanali deve risultare non anteriore al 1° gennaio 2014 e deve essere documentata in sede di dichiarazione annuale, nella quale dovrà risultare altresì:
 - che, nei dodici mesi precedenti, l'imprenditore non ha cessato un'altra attività ovvero il dipendente non ha cessato un rapporto con il medesimo datore di lavoro;
 - che la nuova attività o la nuova assunzione hanno avuto una durata non inferiore ad un anno intero ovvero risultano attive alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale;
 - che, ai fini dell'estensione del beneficio al secondo e terzo anno, le condizioni di cui sopra permangano rispettivamente per il secondo o il terzo anno senza interruzione ovvero risultino attive alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, che deve essere obbligatoriamente prodotta per il secondo e/o per il terzo anno d'imposta relativamente al quale si intende fruire del beneficio.

Art. 9A – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014

CAPITOLO B – IMU

Art. 1B – Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs.446 del 15/12/1997 confermata dal D.lgs. 23/2011. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2B – Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3B – Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4B - Aliquote e detrazioni di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d' imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. **Per l'anno 2014 si applica l'aliquota:**
 - **del 10,60 per mille** su tutti gli immobili imponibili e per tutte le categorie catastali assoggettate per legge al tributo;
 - **del 7,60 per mille relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) per i quali si rende altresì applicabile la detrazione di euro 200,00 per ciascun alloggio.**
3. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Art. 5B – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 5 per mille e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 e ulteriori successive modifiche ed integrazioni (euro 200,00 in misura annua) .

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. **Si può considerare** adibita ad abitazione principale:
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;
 - L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Alla parte eccedente viene attribuita la disciplina stabilita dal comune per gli altri immobili. In caso di più unità immobiliari possedute, **nel territorio nazionale**, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica".

Art. 6B – Aree fabbricabili

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione, così come specificato dal PRG vigente.
2. Ai fini del calcolo dell'imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (comma 1, lettere c), d), e), art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.
6. non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola.

Art. 7B – Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni dalle Province, dal Comune dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

Art. 8B – Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

Art. 9B – Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

CAPITOLO C – TASI

Art. 1C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell' Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2C – Presupposto del Tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3C – Soggetti Passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante è tenuto al pagamento dalla TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie. Qualora l'aliquota sugli altri immobili fosse azzerata, il tributo non è dovuto.

Art. 4C – Base Imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. In legge n. 214/2011), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5C - Aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
 - Tipologia e destinazione dell'immobile;
 - Settore di attività
 - Ubicazione degli immobili
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.
4. Il Comune, con la medesima delibera del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni fino alla concorrenza del tributo.
5. Le suddette detrazioni possono essere definite anche con successiva deliberazione consiliare o comunque contestualmente nella stessa deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
6. Sono esenti dal tributo:
 - Le superfici scoperte e tutti gli immobili di categoria "E" purché privi di rendita;
 - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, ed anche gli altri fabbricati previsti dalla legge.

7. Per l'anno **2015** le aliquote sono le seguenti:
- **1,70 per mille** per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo rideterminazione con successiva deliberazione consiliare o comunque contestualmente nella stessa deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
 - zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU;

Art. 6C – Servizi Indivisibili

1. Ai sensi del comma 682 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, i servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
 - Illuminazione pubblica;
 - Sicurezza;
 - Manutenzione strade;
 - Manutenzione del verde;
 - Protezione civile
 - Servizi cimiteriali
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.
4. Per l'anno **2015** i costi previsti dei suddetti servizi ammontano ad euro **1.528.690,36** e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo è pari al **43,13%**.

Art. 7C – Modalità di versamento

1. La Tasi è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241 .

CAPITOLO D – TARI

Art. 1 D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 D - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 D – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, di servizi ecc.

Art. 4 D – Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti prevalentemente nel territorio del Comune. A tal fine la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La medesima presunzione è integrata altresì, per le utenze non domestiche, dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 5 D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche:

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali vuoti e privi di utenze attive;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- Gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

utenze non domestiche:

- Locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6d, comma 2, del presente regolamento;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- Aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- Aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

Art. 6 D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Non si applica la quota variabile della tariffa sulla superficie assoggettabile alla TARI limitatamente a quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' onere del contribuente dichiarare preventivamente le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, salvo l'obbligo di comprovare l'avvenuto smaltimento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti identificati nel comma precedente, l'individuazione di quest' ultime è effettuata in maniera

forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta il 30% di abbattimento dell'intera superficie.

3. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari., di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 7 D – Produzione di rifiuti assimilati agli urbani

1. Non si applica la quota variabile della tariffa sulla superficie assoggettabile alla TARI limitatamente a quella parte su essa ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti assimilati agli urbani per i quali i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese e a condizione che il contribuente dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale;
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti identificati nel comma precedente, l'individuazione di quest' ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta il 30% di abbattimento dell'intera superficie.

Art. 8 D - Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare la superficie assoggettabile al tributo in misura non inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

Art. 9 D - Determinazione delle tariffe del tributo e classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione e congiuntamente all'approvazione del Piano Finanziario.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal DPR. 158/1999.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle allegate al DPR 158/99 nelle quali vengono stabiliti i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La quota fissa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. I criteri suddetti sono adottati in conformità a quanto stabilito, rispettivamente, al punto 4.1 e al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante negli archivi anagrafici comunali per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Per le abitazioni tenute a disposizione da persone non residenti o da persone residenti nello stesso territorio comunale, il numero degli occupanti è considerato pari a 2 componenti.

6. I locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito specificato:

Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche:

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, rappresentanze
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, palestre e saune
6	Esposizioni ed autosaloni, Aree scoperte operative
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere
9	Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali, ambulatori medici e veterinari, cliniche
11	Uffici, agenzie, studi professionali, autoscuole
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli, gioiellerie
14	Edicola, farmacia, tabaccherie, erboristerie
15	Negozi particolari:filatelia tende e tessuti, mercerie, ecc.
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali:parrucchieri, barbieri ed estetisti, lavanderie e lavasecco, studi fotografici
18	Attività artigianali:falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, calzolai,sarti, orafi odontotecnici
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni, tipografie, laboratori di pasta fresca, pasticce pasticcerie, panifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, rosticcerie
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini
29	Banchi mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo, radio private

Art. 10D - Riduzioni

1. Per i nuclei di una persona ultrasessantacinquenne, o due persone, entrambe ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio di ciascun anno, è concessa la facoltà di richiedere, mediante istanza corredata di dichiarazione ISEE da produrre entro il mese di giugno di ciascun anno, una riduzione sulla quota variabile della tariffa del tributo pari al 100% per valori ISEE fino ad € 6.000,00, all'80% per valori superiori ad € 6.000,00 e sino ad € 7.500,00, al 60 % per valori superiori ad € 7.500,00 e sino ad € 9.000,00, al 40% per valori superiori ad € 9.000,00 e sino a 10.500,00. Il comune provvede con fondi propri di bilancio, ad integrare il mancato gettito derivante dalla presente riduzione.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche di cui alla categoria 27, limitatamente alle attività "ortofrutta" e "fiori e piante" che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio, è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del compostaggio stesso, previa presentazione di apposita istanza attestante che il compostaggio domestico viene effettuato in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il gestore del servizio di raccolta e smaltimento a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'istanza, da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione di cui all'articolo 10, deve attestare la data di inizio della pratica di compostaggio e l'individuazione dell'utenza a cui si riferisce. Il comune provvede con fondi propri di bilancio, non computati nei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ad integrare il mancato gettito derivante dalla presente riduzione.
3. Al fine di riconoscere la dovuta premialità spettante per l'effettuazione della raccolta differenziata, per le utenze domestiche, verrà detratta dalla ripartizione dei costi variabili del servizio una percentuale pari al 5%

Art. 11D - Dichiarazione di inizio, decorrenza, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. I soggetti passivi, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione, la denuncia dei locali e aree tassabili siti nel territorio comunale. Non si applica alcuna sanzione per le dichiarazioni presentate entro l'anno d'istituzione del tributo.
5. La denuncia deve essere presentata in base a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione IUC di cui all'articolo 3 del Capitolo A con tutti gli elementi necessari per il conteggio su apposito modello predisposto dai competenti uffici; può essere consegnata direttamente alla sede comunale, oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
7. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 12D - Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate;
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in tre rate scadenti il:
 - 16 Luglio
 - 16 Settembre
 - 16 Novembreo a discrezione del contribuente in unica soluzione entro il 16 luglio dell'anno di competenza del tributo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge 296/2006.

Art. 13D - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.